REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

16493/06

UDIENZA PUBBLICA

DEL 20/04/2006

SENTENZA

N. 739 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FOSCARINI BRUNO	PRESIDENTE	
1.Dott.MARINI PIERFRANCESCO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.AMATO ALFONSO	"	N. 026131/2005
3.Dott.FUMO MAURIZIO	"	
4.Dott.DIDONE ANTONIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

nei confronti di:

1) PRINZIVALLI GIUSEPPE N. IL 27/02/1931

avverso SENTENZA del 08/10/2004

CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

AMATO ALFONSO

ldito il Procuratore Generale in persona del la d.ssa E.Cesqui

:he ha concluso per l'ann.to cr

ldito, per la parte civile, l'Avv. /

ldit i i difensor iAvv. A.Mormino e R.Tricoli

Motivi della decisione

Il tribunale di Caltanissetta condannava Prinzivalli Giuseppe per i reati di cui agli art.110 e 416bis cp (per avere,quale presidente di sezione di corte di assise,in concorso con Riina Salvatore,capo di Cosa Nostra,e gli altri esponenti di vertice di questa, assicurato l'esito favorevole del processo noto come "maxi ter",relativo all'omicidio Mazzola ed alla strage di Bagheria,sconfessando l'impianto accusatorio, negando il carattere verticistico ed unitario del sodalizio e dimostrando comunque disponibilità giudicata illimitata dalla stessa associazione criminale)e 319ter cp e 7 l.n.203/91(per aver ricevuto denaro o titoli di Stato e relative cedole per l'importo di centinaia di milioni di lire,in cambio di atti contrari ai doveri d'ufficio,favorendo i predetti capi-mafia nella decisione e nella redazione della sentenza del citato processo,svolto a carico di Alaimo+125),in continuazione.
Il tribunale assolveva il Prinzivalli dal delitto di cui all'art.323 cp,poichè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
-La corte d'appello,sul gravame dell'imputato,riqualificava il reato sub c) ai sensi del testo previgente dell'art.319cp,escludeva l'aggravante di mafia e riduceva la pena.

La S.C.,delimitato nei sensi indicati il più ampio addebito originariamente formulato e rilevato un contrasto fra le dichiarazioni del collaborante Cangemi(o Cancemi)circa l'urgenza dei vertici mafiosi per la più sollecita definizione del processo ed il comportamento processuale dilatorio di Michele Greco,assecondato dal prevenuto,annullava, invitando il giudice di rinvio ad un nuovo esame dei dati fattuali acquisiti ed a ripercorrere la valutazione dei riscontri alle propalazioni del principale collaborante. Precisava pure che non poteva essere attribuita al Prinzivalli la deliberazione del collegio giudicante,ma solo la precostituzione del voto con uso della propria influenza e delle prerogative presidenziali.

In ordine all'intervento manipolativo della motivazione redatta dal giudice "a latere" dottor Marino,la SC rilevava che non erano stati "esplorati" i motivi per i quali il Prinzivalli non aveva scelto di provvedervi di persona, esercitando i legittimi poteri presidenziali.

Circa la corruzione,poi,osservava che l'indagine patrimoniale è argomentata e non affetta da palese illogicità.

-Il giudice di rinvio assolveva l'imputato da tutte le imputazioni poichè il fatto non sussiste(ex art.530cpv cpp in ordine alla seconda ed alla terza).

La corte nissena riferiva il contributo dei collaboranti Cangemi,Mannoia,Spatola,Mutolo,Ferrante,Barbagallo,Giorgianni e Cannella ed esaminava gli indizi:

l'atteggiamento sbrigativo del Prinzivalli,conforme, (3
secondo l'accusa,all'intento dei capimafia di far sì
che in Corte di Cassazione pervenisse il processo maxi
ter prima del maxi uno,istruito dal dr.Falcone,che aveva
dato il crisma al canone Buscetta,secondo il quale i
delitti di mafia di un certo spessore non possono avvenire
senza il previo assenso dei membri della "cupola" di
Cosa Nostra,struttura unitaria e verticistica;
-la conduzione del dibattimento,improntata ad atteggia=
mento di favore verso le richieste della difesa,di chiu=
sura verso quelle dell'accusa,da parte di un presidente
tendenzialmente "prevaricatore";
-la minaccia fatta al giudice Marino,attraverso il
congiunto avvocato Bianco;
-il parere negativo espresso in ordine alla richiesta
di misure di protezione dei giudici popolari;
"l'anomala e proditoria" manipolazione della motivazione
del dr.Marino e l'attribuzione a sè della qualifica
di coestensore.
Va chiarito in proposito che l'indebita addizione mo=
tivazionale(di circa cento pagine:v.p.111 sent.imp.)
avvenne all'insaputa del giudice"a latere" e si tra=
dusse in una "feroce ripulsa" del metodo probatorio
fatto proprio dal dr.Falcone,paventato dai capimafia.
Quell'aggiunta contravveniva all'orientamento compro=

4)missorio del dr.Marino,che non smentiva quello del dr.Fal=
cone,ma perveniva a pronuncia assolutoria dei capi(donde i
malumori esternati dalla manovalanza criminale)per la rite=
nuta mancata dimostrazione del movente di mafia come ispi=
ratore dell'omicidio Mazzola e della strage di Bagheria.
La corte escludeva che l'interpolazione fosse definibile
come segnale diretto al vertice mafioso,rapportandola alla
accesa rivalità che opponeva al pool del dr.Falcone l'im=
putato,che ebbe a reiterare le ulceranti critiche già esternate
con la motivazione della sentenza riguardante il processo
di piazza Scaffa.
Non poteva affermarsi che l'imputato avesse violato gli ac=
cordi col dr.Marino,poichè egli si era riservato di redige=
re una parte, benchè esigua, della motivazione in via esclusiva .
La corte di merito giustifica la singolarità del comporta=
mento del Prinzivalli con la mancanza di piena armonia col
giudice Marino.
-Non diversamente,il contrasto tra la formula assolutoria
piena e la motivazione dubitativa,indicato pure dall'accu=
sa come rivelatore del favore accordato a Cosa Nostra,in
quanto sostanzialmente demolitorio del c.d.teorema Buscetta,
non sarebbe dovuto all'iniziativa del presidente,poichè lo
stesso dr. Marino ha dichiarato di aver condiviso la scelta
della formula ampia ,negando ogni condizionamento al rigua=
do da parte del Prinzivalli.

Ad integrare il concorso esterno in associazione mafiosa, (5
secondo la corte di rinvio, non basta la precostituzione
del proprio voto da parte di uno dei membri del colle=
gio, pur se in posizione di preminenza, come il presidente,
ma occorre un "quid pluris", individuato, sulla scorta della
nota sentenza Carnevale (S.U. 30.X.02, n. 22327), come ap=
prezzabile in termini di concretezza, specificità e rile=
vanza a determinare, sotto il profilo causale, la conserva=
zione ed il rafforzamento dell'associazione.
Non basta la semplice contiguità, nè la mera disponibilità
a recare il contributo così qualificato, che va effetti=
vamente prestato. Ne deriva che occorre fornire la prova,
se non di una vera e propria coartazione e prevaricazione,
almeno di un concreto condizionamento esercitato sulla vo=
lontà dei componenti del collegio o di qualcuno di essi.
E posto che i provvedimenti decisori adottati nell'ambito
del processo maxi ter sono di natura collegiale, non è suf=
ficiente la dimostrazione del venir meno dell'imparzialità
di uno dei giudici, occorrendo dimostrare come l'opinione
preconcetta di questi si sia tradotta nel concreto condi=
zionamento della decisione adottata.
Si precisa, infine, sempre nell'alveo della citata pronuncia,
che ai fini dell'accertamento di responsabilità penali,
è possibile sindacare il contenuto dei provvedimenti giu=
risdizionali, onde cogliere gli indizi del condizionamento,

6) sempre che si tratti di una decisione apertamente ar=
bitraria,in alcun modo giustificabile,affetta da un
grado di abnormità tale da superare ogni limite di
ragionevolezza,non già solo opinabile o errata.
-Analogamente,la corte territoriale non ha ritenuto
decisivo,come riscontro alle dichiarazioni del Cange=
mi(che ha parlato d'una borsa di "piccioli"),lo sbi=
lancio patrimoniale riscontrato dai periti nella mi=
sura di L.126.000.000 circa nel periodo considerato
(maggio-dicembre 1988).Importo non comparabile alle
varie centinaia di milioni cui corrisponderebbe la
"borsa di piccioli".

Le perplessità derivanti dall'intento dell'imputato
di impedire il controllo di terzi sull'ammontare e
sull'andamento dei flussi finanziari(gestione perso=
nale di tali strumenti;acquisto di titoli all'emissio=
ne,con assegni tratti da terzi o contante non prele=
vato da istituti bancari;il ricorso,per la gestione
delle transazioni mediante Sicilcassa-ove regnavano
confusione e negligenza-al dr.Cuccia,persona condanna=
ta per concorso esterno in associazione mafiosa,che
custodiva la documentazione della posizione del Prin=
zivalli unitamente a quella di alcuni mafiosi;l'im=
missione di titoli non comprovata da contratto di
acquisto)possono far propendere per una dazione

"esterma",tanto più che le evidenze contabili non valgono (7

ad escludere una siffatta ipotesi.

Resta,però,che non è stato acquisito al processo un dato

certo,che possa fungere da riscontro alla dichiarazione

del Cangemi circa la somma erogata per la corruzione.

-Ricorre il PG,deducendo violazione di legge e vizio di

motivazione:

a)è stato disatteso il vincolo decisorio di cui all'art.

627,c.3cpp,poichè la corte di rinvio ha ritenuto necessa=

rio"l'aggiustamento"del processo laddove era sufficiente,ad integrare

il reato,l'assicurazione data agli esponenti di Cosa Nostra

di adoperarsi per una decisione favorevole ad essi,come

previsto dalla contestazione.

Quanto alla sentenza Carnevale,se essa pone un nuovo

principio nell'elaborazione giurisprudenziale del tema

ne occupa,non può vincolare il giudice di rinvio,essendo

stata resa in data successiva alla pronuncia rescin=

dente del 17.1.03;se,invece,essa non è innovativa,il

thema probandum non esorbita dal devoluto e non può

estendersi oltre la precostituzione di un giudice non

imparziale,ma prevenuto in favore degli imputati.

b)Pur individuando riscontri ai detti del Cangemi(come

la minaccia al dr.Marino e la mancata protezione dei

giudici popolari,i cui nomi e recapiti furono rinvenuti

nel covo di Madonia),la corte omette di apprezzarne

8) la valenza. Del pari, è stata trascurata la considerazione delle convergenti propalazioni di altri e numerosi collaboratori di giustizia, che hanno superato il vaglio di attendibilità nella sede di legittimità.

La sentenza impugnata è anche contraddittoria, perchè riconosce che l'imputato informò i vertici mafiosi della mancanza di "plasmabilità" del dr. Marino e scelse di non dare sostegno alla richieste di misure di protezione dei giudici popolari, senza desumerne che l'imputato aveva accettato di garantire, nell'ambito dei suoi poteri, l'esito favorevole del processo.

c) La corte di merito ha ripetuto la valutazione circa lo sbilancio patrimoniale fra le entrate e le uscite del Prinzivalli, su cui si era formato il giudicato interno ed è andata in difforme avviso rispetto alla SC, così violando il giudicato stesso.

La corte d'appello ha pure obliterato le dichiarazioni del pentito Ferrante, che nell'economia della sentenza, poi annullata, avevano assunto valore di conferma ai detti del Cangemi.

d) Il PG ricorrente censura, infine, la valutazione parcellizzata della costellazione indiziaria e sottolinea la dirompente valenza del contrasto fra la motivazione dubitativa e il dispositivo ampiamente assolutorio (per non aver commesso il fatto) della sentenza che definisce il ma=

ri ter,che vanifica il canone Buscetta,ispiratore del mari uno,che in linea di princpio non era stato disat= teso dal dr.Marino,estensore della sentenza,così suf= fragando l'accusa del Cangemi.

-E' pervenuta memoria difensiva in data 15.3.06.-

-Il ricorso è fondato e va accolto.

La corte di merito si è uniformata ad un principio di diritto diverso da quello cui lo vincolava la pro= nuncia di annullamento della SC in data 17.1.03,così svisando il tema della prova.Una volta ritenuta la mancanza della prova del concreto condizionamento della volontà dei giudici del collegio e del tenore della decisione,ha preterito senza ragione le numerose e convergenti dichiarazioni accusatorie dei pentiti ed omesso di apprezzare alcuni indici rivelatori del= la collusione con i vertici di Cosa Nostra,pur dandone atto nel corso di una diffusa ed attenta enunciazione. Altre anomalie(la manipolazione della motivazione redatta dal dr.Marino,il contrasto fra motivazione e dispositivo)vengono sminuite con argomentazioni incongrue ed inappaganti sotto il profilo logico.

-Le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato nel medesimo procedimento o da persona imputata in proce= dimento connesso vanno valutate alla stregua dello art.192,c.3cpp,e cioè insieme agli altri elementi

di prova che ne confermano l'attendibilità.
Esse hanni valore di prova e non di mero indizio,come si desume sia dai lavori preparatori del codice di rito, sia dalla locuzione"altri elementi di prova",contenuta nella norma suddetta.
La chiamata di correo,pertanto,è idonea a costituire oggettivo sostegno del libero convincimento del giudice, se suffragata da altri elementi o dati probatori che, in via generale,possono essere di qualsiasi tipo e natura(S.U.,1.2.92,n.1048,Scala).
Il riscontro non consiste necessariamente in una prova distinta di colpevolezza,che renderebbe superflua la verifica dell'accusa,potendo essere individuato in elementi fattuali e logici che ne dimostrino per taluni effetti la veridicità e,integrandosi con esse,ne garantiscano l'attendibilità anche "ab extrinseco"(cass.sez. I,23.7.99,n.9531,Merlino).
I riscontri esterni possono essere di qualsiasi natura, rappresentativa o logica,purchè dotati di consistenza tale da resistere agli elementi contrari dedotti dallo imputato(S.U.,21.4.95,Costantino;S.U.21.2.92,Marino).
Ha valore di riscontro esterno anche l'ulteriore chiamata di correo,poichè ciascuna di esse è dotata di propria efficacia probatoria e capacità sinergica nell'incrocio con le altre.

Sicchè l'affermazione di responsabilità può essere fon= (11
data sulla valutazione unitaria di una pluralità di chia=
mate convergenti,che non siano frutto di collusioni
o intento calunniatorio.
Il requisito della convergenza non va,tuttavia,inteso
come piena sovrapponibilità(che sarebbe,d'altro canto,
sospetta),bensì come concordanza dei nuclei essenziali
delle stesse in riferimento al"thema decidendum".
Le plurime dichiarazioni accusatorie,per poter essere
reciprocamente confermative,devono mostrarsi convergenti
in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione,
indipendenti(non devono,cioè,derivare da intese fraudo=
lente,suggestioni o condizionamenti che possano infi=
ciare la concordanza)e specifiche,ossia sufficiente=
mente individualizzanti.
La c.d.convergenza del molteplice è legittima sul
piano probatorio,dunque,quando le dichiarazioni,pur
non sovrapponibili,confluiscono su fatti che riguar=
dano direttamente sia la persona dell'incolpato,sia
le imputazioni attribuitegli(sez.V,23.5.01,Alcamo e
altri;sez.II,9.6.99,n.7437,Cataldo).
Prezioso,poi,è il contributo conoscitivo di provenienza
endocriminale quando si verte,come nella specie,in
tema di reati associativi,ove si consideri,segnata=
mente,la difficile permeabilità di compagini ove re=

12) gna l'omertà.

Orbene,è pacifico che le dichiarazioni degli affiliati fuorusciti dal sodalizio non costituiscono esternazioni "de relato",pur suscettibili(benchè con vaglio più rigoroso) di costituire riscontri,bensì dirette, essendo espressione di un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola,in ogni organismo di tipo associativo,sui fatti di interesse comune(sez.V,24.11.98,n.211926,Di Natale;sez.I,11.12.93,n.11344,Algranati).

Orbene,la corte nissena ha inspiegabilmente omesso di apprezzare le dichiarazioni dei collaboranti,ignorandone il contributo probatorio,così mutilando il compendio delle acquisizioni .

-Quanto alle c.d.anomalie del processo(i.e.indici rivelatori dell'accordo collusivo e dell'ausilio promesso dall'imputato ai vertici mafiosi),la corte tralascia di evincere le conseguenze dovute al riconoscimento di circostanze significative,quali l'intimidazione del giudice Marino dopo la rivelazione del Prinzivalli circa la sua "riottosità",il parere negativo formulato circa la richiesta dei giudici popolari.

Di altri elementi sintomatici,poi,quali la manipolazione della motivazione della sentenza e il contrasto

fra motivazione e dispositivo,la corte stessa svi= (13
lisce riduttivamente la portata.Fra le possibili al=
ternative che il dato oggettivo offre,la scelta della
corte si indirizza verso l'opzione più favorevole al=
l'imputato,malgrado la riconosciuta mancanza di traspa=
renza e di correttezza professionale riscontrata nel
corso del dibattimento.
La frettolosità del Prinzivalli(tesa,secondo l'accusa,
alla più celere definizione del maxi-ter,per contrastare
efficacemente e "quam primum"il teorema Buscetta,in
conformità al volere dei capimafia)non è incompatibile
con l'indulgenza mostrata verso Michele Greco riguardo
alle richieste apparentemente dilatorie di questi.
Vi è piuttosto da chiedersi perchè mai un presidente,
così ostico e poco aperto alle richieste formulate
dall'accusa,sia tanto indulgente con quelle avanzate
dalla difesa di un imputato,anche se appaiono defati=
ganti o pleonastiche.
-Il giudice di rinvio si sofferma ampiamente sull'in=
tervento manipolativo della sentenza,ma ravvisa la
ragione della scorrettezza del Prinzivalli nella
rivalità con il collega Falcone e minimizza il rilievo
della vicenda,assumendo,per vero nella scia della
pronuncia rescindente della SC,che il senso della
decisione argomentata in circa quattromila pagine

14) dal dr.Marino non poteva essere sovvertito dall'esigua "addizione".

Ma l'approccio "quantitativo" ad un tema così delicato è riduttivo e fuorviante,perchè non coglie il carattere snaturante di quell'intervento,che veniva ad incidere sulla filosofia della prova fatta propria dal processo maxi uno,cui il giudice "a latere" dr.Marino afferma di aderire in via di principio.

Ed è pur vero che questi assume che il proditorio inserimento delle interpolazioni non è valso a modificare il senso del suo ordito argomentativo,ma resta il fatto che la surrettizia aggiunta ,non concordata ed eseguita di soppiatto,è ispirata a principi di metodologia probatoria di segno antitetico a quello che fu adottato dal dr.Falcone e che i mafiosi intendevano contrastare con ogni mezzo.

-V'è da chiedersi se l'interpolazione fu un mero "accidens" o non piuttosto l'espressione d'una filosofia pregiudizialmente innocentista,in sintonia con i condivisi intenti della cupola di Cosa Nostra.

Ed in questa luce va inquadrato anche la singolare antinomia fra la motivazione improntata al dubbio e la pronuncia ampiamente assolutoria,poichè è innegabile che quest'ultima costituisce anch'essa una sottile ed insidiosa smentita del"teorema Buscetta".

Contrariamente a quanto ritiene la corte di merito, l'intento di contrastare livorosamente l'impianto probatorio del maxi-uno ben può coesistere con quello di assecondare le richieste degli imputati di mafia, nella motivazione psicologica del comportamento del ricorrente. Nè basta replicare che, se costui avesse voluto imporre la filosofia del processo di piazza Scaffa, ben avrebbe potuto assumere su di sè l'onere della redazione della sentenza. E' agevole replicare, infatti, che per tradizione consolidata alla stesura di questa provvede il giudice "a latere" e che, in ogni caso, nella specie, la manipolazione del Prinzivalli, connotata da modalità riprovevoli e singolari (con la introduzione, di soppiatto, di brani modificativi della linea compromissoria seguita dal dr. Marino), pare suscettibile di minare la coerenza del costrutto motivazionale laboriosamente elaborato dal magistrato più giovane.

Ed allora appare cauteloso lenimento affermare che le decisioni adottate (anche quelle interlocutorie) furono sostanzialmente condivise dal giudice "a latere", che ascrisse a proprio merito di aver trovato un "modus vivendi" col presidente, con l'insistere correttamente, ma con fermezza sulle proprie posizioni, allorquando sorgeva un contrasto di vedute.

16) La manomissione della motivazione va letta e coniugata con la conduzione del dibattimento,definita dalla stessa corte nissena come prevaricatrice e sorda alle istanze dell'Accusa,oltre che confortata dal plauso, più volte esternato(in maniera platealmente volgare dopo la lettura del dispositivo) dal boss Michele Greco.

-La sinergia indiziaria permette di risalire al fatto ignoto(colpevolezza dell'imputato)mediante un giudizio complessivo dei dati acquisiti,che tenga conto del loro valore intrinseco e delle connessioni tra loro esistenti.Il giudizio sinergico,basato sulla gravità,precisione e concordanza degli indizi,è frutto di una valutazione unitaria e sintetica e non parcellizzata degli elementi fattuali considerati,in modo da colmare le lacune che ciascuno degli elementi fatalmente porta consè e che rappresentano,sul piano deduttivo,il limite della capacità del singolo fatto noto di dimostrare l'esistenza del fatto ignoto(cass., 5.3.91,Calò).La precisione e la gravità vanno accertate sottoponendo gli indizi prima ad un vaglio separato, poi congiunto,potendo la gravità degli uni acquistare spessore dalla accertata gravità degli altri.

La concordanza,poi,va apprezzata giustapponendo gli indizi,per verificare se essi convergano o divergano.

Più numerosi sono gli indizi,più agevole e attendibile è il giudizio di probabilità che se ne trae(cass.sez. V,4.12.02,n.1381,PG in c.Rizzetto).

-Al contrario,la corte di merito ha esaminato partitamente gli indici rivelatori(o anomalie del processo), sminuendone il rilievo singolo e sinergico,con l'esaltare il margine di ambiguità(o di "reversibilità") insito nella lettura del dato fattuale,per giungere all'esclusione di ogni valore probatorio di ciascuno degli indizi,considerati in maniera atomistica.

La parcellizzazione operata sembra mirata a vulnerare lo spessore e la valenza degli indizi,apprezzati "singulatim" ed avulsi dalla necessaria sintesi e dalla connessione osmotica del contesto.

-La corte di rinvio ha svisato il principio di diritto cui doveva attenersi e,di conseguenza il"thema probandum",come bene osserva il PG ricorrente,ritenendo che non basti ad integrare il concorso esterno in associazione mafiosa la disponibilità all'aggiustamento-data e dimostrata-mediante il proprio voto assolutorio e la gestione del processo,esigendo,come "quid pluris",il concreto condizionamento dei giudici del collegio e la manipolazione del processo decisionale e del verdetto.

Fraintendendo la sentenza Carnevale(S.U.30.10.02,n.

18) 22327),essa corte ha escluso il concorso,in difetto della prova del condizionamento operato sugli altri giudici ed ha ritenuto che perdessero significato e valore tanto le convergenti chiamate in correità,quanto le anomalie evidenziatesi nel corso del processo, dimostrative dell'ausilio in concreto fornito ai vertici mafiosi.

L'opzione interpretativa privilegiata dalla sentenza impugnata è fallace e va disattesa,venendo finanche a costituire una sorta di singolare franchigia per condotte concorsuali nel reato associativo, agevolate anche-per così dire-dal segreto d'ufficio che copre rigorosamente la deliberazione collegiale svolta nella camera di consiglio(S.U.30.10.02,n.22327, Carnevale,m.224182).

Ma è irrealistico ipotizzare che un magistrato(o qualsiasi "colletto bianco") si induca a porre in essere condotte di sopraffazione e coartazione nei confronti di altri giudici,membri dell'organo collegiale,al momento della decisione.

Nè questa dev'essere scopertamente arbitraria ed esulante da ogni limite di ragionevolezza.

Una siffatta decisione,invero,si denuncerebbe da sè sola,in quanto abnorme e dunque suicida e rivelerebbe vistosamente la collusione illecita e l'appoggio

indebitamente fornito alla mafia.

Al contrario,il contributo penalmente rilevante si mimetizza,di regola,nelle condotte di persuasione ed orientamento ,attuate tanto al momento del verdetto finale,quanto nel corso del dibattimento in riferimento alle decisioni interlocutorie.

Sicchè i provvedimenti adottati saranno giustificati con scelte ed argomentazioni plausibili,e sorretti da motivazioni non stravaganti ed atipiche.

Se si accogliesse l'avviso della corte nissena ,si dovrebbe paradossalmente escludere la sussistenza del concorso anche nell'ipotesi in cui tutti i giudici del collegio si fossero accordati separatamente con la mafia,essendo così ciascuno di essi ignaro del contributo recato dagli altri al sodalizio.

In un'ipotesi siffatta,malgrado l'innegabile manipolazione e l'inquinamento del processo decisionale, il concorso andrebbe escluso per la mancanza del condizionamento evocato dalla corte territoriale.

Al contrario,nessario e sufficiente ad integrare la condotta costitutiva del reato è la concreta e reale precostituzione di un giudice non imparziale,ma prevenuto in favore degli imputati,cui è stato promesso il voto assolutorio ed una gestione compiacente del dibattimento.

20) Non si tratta,dunque,di mera disponibilità ad operare, bensì di un contributo effettivo e non virtuale,di una promessa che diviene vincolante nel momento stesso in cui viene formulata.

Si è,pertanto,alla presenza di una condotta concretamente adiutoria,che rafforza ed esalta il vincolo associativo in maniera esponenziale,dal momento che il sodalizio è riuscito ad acquisire il contributo di un membro dell'istituzione giudiziaria,deputata a giudicare l'associazione illecita.

Vincolata da un principio di diritto icasticamente ed inequivocamente esplicitato dalla S.C.con la sentenza di annullamento n.42/03 del 17.1.03,la corte di rinvio vi si è sottratta evocando la sentenza Carnevale,innanzi citata,interpretandola in maniera riduttiva e schematica.

In tema di reati associativi è configurabile il concorso cd.esterno nel reato in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio,fornisce un contributo concreto,specifico,consapevole e volontario,a carattere indifferentemente occasionale o continuativo,purchè detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente

A

se ne rappresenti,nella forma del dolo diretto,l'uti= (21
lità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso(S.U. 30.10.02,n.22327,Carnevale;S.U.12.7.05,n.33748,Mannino).

Non v'è dubbio che tali estremi rivesta la condotta del magistrato che assicuri il suo atteggiamento favorevole agli imputati di mafia,a prescindere dal condizionamento degli altri membri del collegio giudicante.Rimosso,infatti,l'estremo argine contro le malefatte del sodalizio criminale,Cosa Nostra si rinvigorisce della nuova linfa rappresentata dal contributo del magistrato colluso,ottenendo risultati favorevoli nell'immediato, insieme con l'aspettativa che l'orientamento della corte presieduta dal Prinzivalli faccia aggio in sèguito,presso la giurisprudenza,su quello espresso dal processo maxi-uno,ispirato al più rigoroso approccio alla prova,dovuto al dr.Falcone.

Indiscutibili,pertanto,appaiono la specificità e la cospicua rilevanza del contributo recato in un momento di crisi del sodalizio e di ambasce vissute dai vertici dello stesso,che a ragione si consideravano più esposti e vulnerabili in relazione alle inchieste giudiziarie improntate ad un metodo probatorio(quello inaugurato dal pool del dr.Falcone) incisivo e capace di attingere i livelli superiori dell'organiz=

zazione di mafia.

-Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, in ordine al capo b) di rubrica. Il giudice di rinvio si uniformerà al principio di diritto già enunciato con la sentenza 17.1.03 di questa Corte (ISezione Penale) e più volte qui ribadito.

Saranno dovutamente apprezzate le dichiarazioni dei collaboranti, già vagliate positivamente sotto il profilo motivazionale dalla S.C., così come saranno oggetto di doverosa considerazione tutte le anomalie riscontrate ed enunciate dalla corte nissena, al fine di stabilire se sussista l'accordo collusivo, integrante la condotta costitutiva del concorso nel reato associativo.

-La sentenza impugnata è viziata anche per ciò che attiene al capo c) dell'imputazione, ossia il delitto di corruzione in atti giudiziari (art. 319 cp).

Con la pronuncia 17.1.03 la S.C. si è espressa nel senso della validità della motivazione del giudice "a quo" all'esito dell'indagine patrimoniale, siccome ampiamente argomentata ed esente da aspetti di illogicità.

La corte di rinvio non avrebbe potuto, dunque, rivalutare il contesto di prova emerso al riguardo.

La Corte di Cassazione, rilevato il contrasto fra la

dichiarazione del Cangemi(circa l'urgenza dei capimafia di pervenire ad una sollecita definizione del processo)ed il comportamento dilatorio del Greco(assecondato dal ricorrente),invitava il giudice di rinvio a ripercorrere l'iter motivazionale di riscontro alle propalazioni del pentito,precisando che di tali riscontri quello derivante dalla perizia patrimoniale era immune da vizi logici .Sicchè la rivisitazione del materiale probatorio ed il difforme avviso cui la corte di rinvio è pervenuta costituiscono violazione del giudicato interno.

D'altra parte,la stessa corte nissena riconosce l'esistenza di uno"sbilancio",pur se di entità più contenuta rispetto al dato iniziale;rimarca che le cospicue immissioni di titoli sono concentrate nell'anno 1988(momento cruciale per il processo) e che l'acquisto non è comprovato da contratti,bensì da distinte di deposito, che possono accreditare la dazione "esterna".

Non sono stati valutati ulteriori elementi,quali la custodia dei titoli"all'esterno dell'istituto di credito" e al rapporto privilegiato col dr.Cuccia,condannato per concorso esterno in associazione mafiosa,che custodiva il carteggio Prinzivalli nella sua scrivania, unitamente a quello di altri soggetti,quali Santomauro Giuseppe e Santomauro Pietro,"uomini d'onore"di Vil=

24) lafrati.

D'altro canto, non è detto che l'intera e forte somma di cui il Cangemi ha parlato, riferendo di una "borsa di piccioli", dovesse confluire nel patrimonio mobiliare dell'imputato, movimentato tramite il Banco di Sicilia.

Appare, pertanto, incongruo attenersi rigorosamente ai dati contabili e pretendere finanche-come fa la corte di rinvio-di acquisire "un dato certo (di quella natura) che possa rivestire la qualità di riscontro alla dichiarazione del Cangemi...".

Altri erano, ripetesi, i profili motivazionali da ripercorrere, siccome censurati dalla S.C., attinenti al complessivo quadro, caratterizzato dalla lacunosità dell'indagine e delle valutazioni (v.p.57ss sent.n. 42/03).

L'annullamento con rinvio per nuovo esame va disposto anche in ordine al capo riguardante la corruzione in atti giudiziari.

Il giudice di rinvio è la corte d'appello di Catania.

P T M

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d'appello di Catania per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 20.4.06

Il cons.est. Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 15 MAG. 2006
IL CANCELLIERE C1
Carmela Lanzillise